



**OGGETTO: Conferimento di partecipazioni in *holding* seguito da donazione di quote non abusivo**

Con la risposta n. 42/2026, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che non configura un abuso del diritto l'operazione di conferimento di partecipazioni in una *holding* finalizzata al passaggio generazionale, anche quando seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote dal padre ai figli.

Il caso riguarda una compagine familiare che detiene il controllo delle società Alfa (immobiliare) e Beta (operativa). La strategia prevede che i soci facciano confluire le proprie partecipazioni in una nuova *Holding S.r.l.* in regime di realizzo controllato ai sensi dell'art. 177, co. 2 del Tuir, per poi procedere al trasferimento gratuito della nuda proprietà delle quote della *holding* stessa dal padre ai discendenti.

**Il trattamento fiscale della donazione e il vantaggio "indebito"**

Sotto il profilo strettamente tributario, l'Agenzia ha chiarito che questa specifica donazione non può beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 3, co. 4-ter del DLgs. 346/90<sup>1</sup>. Questa agevolazione, nata per favorire il passaggio generazionale delle aziende, richiede che il trasferimento permetta ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo della società.

Nel caso in esame, la donazione riguarda una quota "non di controllo": la nuda proprietà, infatti, non attribuendo normalmente il diritto di voto al donatario, non consente di soddisfare i requisiti normativi per il beneficio. Di conseguenza, l'atto è assoggettato all'imposta di donazione ordinaria, pur restando impregiudicata la possibilità di avvalersi della franchigia prevista per i parenti in linea retta dall'art. 7 del medesimo decreto<sup>2</sup>.

L'Amministrazione ha comunque ravvisato un vantaggio fiscale potenzialmente indebito. Questo accade in quanto la base imponibile dell'imposta, calcolata sul patrimonio netto della *holding*, risulta significativamente inferiore rispetto a quella che si otterrebbe donando direttamente le quote della società operativa Beta. Tale scostamento deriva dal valore "calmierato" del netto della *holding* post-conferimento, che secondo l'Amministrazione finanziaria non riflette l'effettiva capacità contributiva legata al valore reale delle società sottostanti.

**La sostanza economica come scriminante**

Nonostante la presenza di un risparmio d'imposta, l'intera architettura societaria è stata giudicata legittima poiché sorretta da una valida sostanza economica.

Gli obiettivi perseguiti dai contribuenti non sono infatti esclusivamente fiscali, ma mirano a una gestione unitaria del gruppo e alla centralizzazione della *governance* per prevenire futuri blocchi operativi.

---

<sup>1</sup> L'art. 3, co. 4-ter del D.Lgs. 346/90 disciplina una specifica esenzione dall'imposta di successione e donazione volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende familiari. Tale norma prevede che i trasferimenti di aziende, rami di azienda o partecipazioni sociali non siano soggetti a tassazione qualora avvengano a favore dei discendenti (figli, nipoti) o del coniuge.

Perché l'esenzione sia applicabile alle società di capitali, devono essere soddisfatte due condizioni fondamentali:

- il trasferimento deve consentire ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo della società, ovvero la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (requisito del controllo);
- i beneficiari devono impegnarsi a detenere il controllo o a proseguire l'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (obbligo di continuazione).

<sup>2</sup> Regola le franchigie e le aliquote per l'imposta di donazione. Per i trasferimenti tra genitori e figli (parenti in linea retta), l'imposta del 4% si applica solo sul valore della donazione che eccede la soglia di esenzione (franchigia) di un milione di euro per ciascun beneficiario.

A conferma della reale finalità organizzativa, nello statuto della *holding* è stata inserita una specifica "clausola antistallo".

Tale accorgimento dimostra la volontà concreta di avviare un passaggio generazionale strutturato e protetto da potenziali conflitti tra i soci, un risultato che non sarebbe stato raggiungibile attraverso la semplice donazione delle singole partecipazioni originarie nelle società operative.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani

**Parma**

+39 0521 237578  
Stradello Marche 6  
43121 Parma

**Langhirano**

+39 0521 853989  
Via XX Settembre 6  
43013 Langhirano, Parma

info@studiofurloitti.it  
**studiofurloitti.it**